



Comune di Sala Bolognese
Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI
E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI
QUALUNQUE GENERE A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI
– ART. 12 L. 7.8.1990 N. 241**

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 15.2.2007 con delibera n. 18.

Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 22.2.2007 al 9.3.2007

Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 15.3.2007 al 30.3.2007

Modificato con deliberazione n. 23/C.C. del 28/05/2015

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Finalità	pagina 1
Art. 2 – Osservanza delle norme regolamentari	pagina 1
Art. 3 – Pubblicità e diffusione del regolamento	pagina 1
Art. 4 – Tipologia e natura delle provvidenze	pagina 1

TITOLO II – PROCEDURE

Art. 5 – Destinatari delle provvidenze	pagina 3
Art. 6 – Procedure	pagina 3
Art. 7 – Modalità di erogazione delle provvidenze	pagina 3
Art. 8 – Verifica stato di attuazione	pagina 6
Art. 9 – Criteri di concessione	pagina 6
Art. 10 – Condizioni generali di concessione	pagina 6

TITOLO III – AREE DI INTERVENTO

Art. 11 – Aree di intervento	pagina 7
Art. 12 – Area delle attività socio-assistenziali e di solidarietà sociale	pagina 7
Art. 13 – Area della promozione e sviluppo delle attività produttive locali	pagina 7
Art. 14 – Area delle attività culturali	pagina 8
Art. 15 – Area delle attività e iniziative sportive	pagina 8
Art. 16 – Area per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e protezione civile	pagina 8

TITOLO IV – PROVVIDENZE DIVERSE

Art. 17 – Interventi straordinari	pagina 9
Art. 18 – Contributi in conto capitale	pagina 9
Art. 19 – Patrocinio	pagina 9
Art. 20 – Premi di rappresentanza	pagina 9
Art. 21 – Istituzione Albo dei beneficiari	pagina 9
Art. 22 – Suddivisione dell'Albo	pagina 10
Art. 23 – Tenuta dell'Albo	pagina 10
Art. 24 – Entrata in vigore	pagina 11
Art. 25 – Norme transitorie di rinvio	pagina 11

TITOLO I – NORME GENERALI

ARTICOLO 1 FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina e determina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di finanziamenti e benefici economici aventi natura discrezionale e la cui attribuzione non avvenga in forza di legge, regolamento, convenzione, contratto, in favore di soggetti pubblici e privati, ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della Legge n. 241 del 12.8.1990, e successive modificazioni, nonché ai sensi degli artt. 23 e 38 della Costituzione Italiana, della Legge Regionale 2/2003, della normativa ISEE così come definita dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni contenute nel D.Lgs 3 maggio 2000, n. 130.

Disciplina inoltre, in attuazione alle norme costituzionali concernenti l'assistenza sociale e allo scopo di assicurare a tutti i cittadini condizioni di vita adeguate alla dignità della persona, la concessione e l'erogazione di sussidi economici assistenziali alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio, anche in conformità alle Leggi 267/2000 e 328/2000, oltre alla normativa regionale in materia, nel quadro delle funzioni socio-assistenziali di competenza del Comune, nonché da quanto disciplinato dal regolamento in materia di servizi sociali, nei limiti delle risorse previste in bilancio. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- > le provvidenze erogate in attuazione di disposizioni legislative o di regolamento
- > le quote associative dovute a Enti ed associazioni cui il Comune abbia aderito
- > le provvidenze conseguenti a rapporti convenzionali od accordi formalizzati con soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti
- > i benefici e le agevolazioni nell'uso di servizi, attrezzature e strutture del Comune, disposti in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'utilizzo.

ARTICOLO 2 OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI

L'osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle disposizioni normative che agli stessi si riferiscono.

ARTICOLO 3 PUBBLICITÀ E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento da parte degli Enti ed Istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e dell'intera comunità.

ARTICOLO 4 TIPOLOGIA E NATURA DELLE PROVVIDENZE

Le provvidenze che arrecano vantaggi unilaterali alle controparti possono articolarsi in forma di:

- > sovvenzioni, allorquando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da un'attività svolta ovvero da un'iniziativa organizzata da altri soggetti e che comunque si iscrive nei suoi indirizzi programmatici

- > contributi, allorquando le provvidenze, aventi carattere occasionale o continuativo, sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso valide;

- > ausili finanziari, allorquando si è in presenza di altre forme di provvidenze, che non rientrino nelle precedenti categorie, finalizzate a sostegno delle attività ed iniziative svolte dai soggetti richiedenti

- > vantaggi economici, allorquando sono riferiti alla fruizione occasionale e temporanea di beni mobili ed immobili di proprietà ovvero nella disponibilità del Comune, nonché di prestazioni e servizi gratuiti, ovvero a tariffe agevolate;

- > patrocini, nelle forme e nei modi previsti al successivo art. 19;
- > assistenza economica che contribuisca, nelle forme e nelle modalità di intervento definite e precisate nel vigente Regolamento dei Servizi Sociali, con particolare riferimento all'applicazione del valore ISEE, o della valutazione dello stesso valore anche come strumento conoscitivo.

TITOLO II – PROCEDURE

ARTICOLO 5 DESTINATARI DELLE PROVVIDENZE

La concessione di provvidenze finanziarie ed economiche di qualunque genere può essere disposta a favore di:

- > Enti pubblici, per le attività di iniziative che gli stessi esplicano a livello comunale;
- > Enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività ed iniziative di specifico e particolare interesse in favore del Comune;
- > Associazioni non riconosciute, circoli e comitati culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, del volontario, delle cooperative sociali e delle associazioni o enti caratterizzati da impegno sociale ed umanitario a vantaggio della collettività. La costituzione dell'associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente la richiesta dell'intervento;
- > Cittadini italiani, in condizione di eguaglianza e senza distinzione di sesso, lingua, convinzioni religiose ed opinioni politiche, nonché condizioni personali e sociali;
- > Cittadini dell'Unione Europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
- > Stranieri con regolare permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, o della carta di soggiorno, nel rispetto degli accordi comunitari ed internazionali vigenti e con le modalità e nei limiti previsti dalle leggi nazionali e regionali di settore;
- > Cittadini occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio comunale, qualora si verificano inderogabili e temporanee necessità socio-assistenziali che richiedono interventi non differibili. In questi casi il comune di Sala Bolognese, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dalla legislazione vigente, applicherà le modalità di attribuzione degli oneri al comune di residenza.

ARTICOLO 6 PROCEDURE

Le richieste di ammissione alle provvidenze, dirette al Sindaco del comune di Sala Bolognese, devono contenere una dettagliata descrizione delle attività, delle iniziative e/o dei programmi da realizzare e la documentazione idonea a consentire il riscontro dei requisiti prescritti dal presente regolamento, nonché il bilancio consuntivo dell'anno precedente e/o preventivo dell'anno in corso.

Le istanze presentate dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge n. 195 del 2.5.1974 e dall'art. 4 della Legge n. 659 del 18.11.1981.

Le persone, o chi per esse, che intendono usufruire delle prestazioni socio-assistenziali previste dal presente Regolamento, quando non diversamente specificato da apposite disposizioni regolamentari o progettuali, dovranno presentare domanda al Comune, su apposito modulo, con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 445/2000 e corredata della documentazione necessaria, ivi compresa apposita certificazione del valore ISEE, se ed in quanto richiesta, oppure ogni altra documentazione ritenuta utile per l'accertamento del bisogno.

ARTICOLO 7 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE

Gli interventi sono deliberati dalla Giunta Comunale, che eroga le provvidenze a condizione che vengano prodotti i seguenti documenti.

- > una relazione preventiva e consuntiva sull'attività proposta, contenente i risultati attesi e i risultati conseguiti
- > le spese preventivate e le spese effettivamente sostenute.

Per i contributi annuali a sostegno delle attività di carattere continuativo e istituzionale svolte dal soggetto richiedente, l'erogazione è disposta nel modo seguente:

- a) il 60% all'esecutività dell'atto di concessione
- b) la residua parte a presentazione di relazione consuntiva dell'attività e delle spese, debitamente documentate, accompagnate dal rendiconto della destinazione del contributo.

La concessione di qualsiasi prestazione socio-assistenziale è subordinata ad un progetto assistenziale, elaborato dagli operatori unitamente alla persona interessata, nei termini e modalità definite dal vigente Regolamento comunale dei Servizi Sociali, secondo i criteri più avanti precisati.

Qualora non vi sia adesione e mantenimento del progetto concordato e/o in caso di dichiarazioni non veritiere accertate dall'Amministrazione, fatta salva la responsabilità penale del dichiarante, si procederà alla revoca del contributo, con eventuale recupero di quanto già versato:

a) contributi economici d'inserimento su progetto sociale – borse-lavoro

I contributi potranno essere erogati a prescindere dalla situazione economica del nucleo familiare e personale.

L'entità del contributo è stabilito con l'ammontare di un importo forfettario mensile e può essere ricompreso fra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 250,00 mensili. In casi particolari l'importo può essere portato ad un massimo di € 350,000 mensili.

Nel caso di progetto completato parzialmente, l'assistente sociale dispone la riduzione del contributo.

b) contributi economici d'integrazione

Vengono erogati nella misura e secondo le modalità stabilite da apposita relazione dell'assistente sociale che dovrà valutare, nella determinazione del contributo:

> l'ammontare di altri contributi erogati nei 2 anni precedenti, a vario titolo

> l'adesione ai precedenti progetti sociali concordati con l'utente

c) Agevolazioni tariffarie relative ai servizi comunali

Vengono previste nella misura e secondo le modalità stabilite da apposita relazione dell'assistente sociale, consistente nell'applicazione di un'agevolazione tariffaria per la fruizione di servizi comunali.

d) buoni spesa

Vengono erogati nella misura e secondo le modalità stabilite da apposita relazione dell'assistente sociale.

L'importo del buono può variare da € 30,00 a € 40,00 settimanali per nuclei di una persona e da € 40,00 a € 60,00 per nuclei con più componenti. L'assistente sociale, con propria relazione, può autorizzare la corresponsione di buoni alimentari per un importo superiore, entro comunque il limite di € 75,00 settimanali.

Di norma il buono è disposto per un periodo variabile tra 1 mese e 6 mesi. E' assolutamente eccezionale e adeguatamente motivata, l'erogazione di un buono alimentare per un periodo superiore a 6 mesi.

e) contributi economici a favore di anziani inseriti in struttura

Ai fini della determinazione dell'integrazione della retta di anziani inseriti in struttura che ne abbiano fatto richiesta ai sensi del vigente Regolamento dei servizi sociali, si tiene conto di tutti i proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento e/o il patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, escluso il caso in cui la proprietà immobiliare dell'utente costituisca, da almeno due anni, abitazione principale dei tenuti al mantenimento o dei conviventi facenti parte del suo stato di famiglia che concorrano al pagamento della retta.

Nel caso di redditi futuri (pensioni, indennità di accompagnamento ecc..) o acquisibili mediante l'alienazione o locazione di immobili, il Comune può anticipare la spesa per le rette di ricovero, nei limiti massimi di un anno, previa sottoscrizione di apposito impegno di restituzione.

Il cittadino richiedente, per accedere al contributo, ha l'obbligo di dimostrare di aver richiesto ai propri parenti, con riferimento all'art. 433 e seguenti del codice civile, gli alimenti per far fronte alla propria situazione di difficoltà economica. Pertanto, insieme alla richiesta di contribuzione alla retta, il richiedente dichiarerà, su apposito modulo, i tenuti per legge agli alimenti, nonché il

loro impegno a partecipare alle spese secondo le rispettive possibilità economiche. Il Comune non interviene in merito al criterio di ripartizione delle spese tra loro.

Qualora vi siano anziani privi di rete familiare e non in grado di provvedere all'integrale copertura della retta, il Comune provvede ad integrare il costo della struttura residenziale. La quota di contribuzione a carico dell'anziano è calcolata al netto della quota garantita all'assistito, per le spese personali, nella misura di € 60,00 mensili. Quando sussiste questa condizione, il contributo ad integrazione viene erogato direttamente alla struttura ospitante.

L'entità del contributo comunale è pari alla differenza tra l'importo della retta e la quota definita a carico dell'interessato e dei tenuti agli alimenti, secondo i seguenti criteri:

L'importo del contributo sarà pari al 100% della somma necessaria alla copertura della retta di ricovero nel caso in cui l'ISEE del nucleo dell'obligato sia inferiore ad € 9.000,00, mentre non verrà erogato alcun contributo nel caso in cui l'ISEE superi il valore di € 19.000,00.

Nel caso in cui l'ISEE del nucleo si collochi tra € 9.000,00 ed € 19.000,00, l'entità del contributo è data dalla somma residua da pagare, decurtata della percentuale derivante dal seguente calcolo: $(\text{valore ISEE} - 9.000) : 100$.

Concorrono a definire le condizioni economiche degli interessati, eventuali redditi o proventi non rilevanti ai fini fiscali.

L'Amministrazione Comunale procederà a verificare la situazione ISEE dei parenti tenuti agli alimenti ogni anno, salvo il caso in cui vi siano mutamenti delle condizioni familiari ed economiche delle quali i parenti sono tenuti a dare tempestiva comunicazione ai servizi sociali.

In considerazione del fatto che, nel caso di ricoveri di persone anziane, la contribuzione da parte di fratelli e sorelle risulta di difficile definizione e spesso modesta, il loro coinvolgimento viene richiesto solo nel caso in cui l'utente non abbia avuto figli o in cui esistano rapporti di convivenza precedenti il ricovero.

Nel caso di parenti non obbligati a termini di legge, ma con forti legami familiari con l'anziano/a, l'Amministrazione Comunale si impegna a ricercare intese con gli stessi ai fini dell'individuazione di una quota di contributo a loro carico, possibilmente in base ai criteri fissati nel presente Regolamento.

Senza dar luogo a nuova istruttoria, l'onere a carico dell'Amministrazione comunale verrà automaticamente diminuito al verificarsi di una diminuzione della retta della struttura.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di rivalsa, per i contributi erogati nei confronti dell'assistito e/o degli eredi nei seguenti casi:

> nel caso di decesso dell'assistito, qualora emergessero redditi mai conteggiati ai fini del calcolo della quota erogata;

> in caso di riscontro, successivamente all'erogazione del contributo, di dichiarazioni mendaci riguardanti le condizioni economiche dell'Assistito o dei tenuti per legge al mantenimento;

> nel caso in cui l'assistito percepisca gli arretrati relativi al riconoscimento pensionistico e/o di indennità relativamente al periodo nel quale ha goduto del beneficio economico da parte del Comune.

Gli interventi assistenziali di cui al presente articolo gravano sull'Ente nel quale il soggetto avente diritto è residente nel momento in cui sorge la necessità di ricovero, come previsto all'art. 6 della Legge Regionale 2/85.

Nel caso di soggetti, già ricoverati a proprie spese in strutture ubicate nel territorio di questo Comune e che nel frattempo abbiano ottenuto la residenza nel comune di Sala Bolognese, qualora si trovino nella necessità di richiedere il contributo comunale ad integrazione retta, l'assunzione di tale spesa sarà a carico del Comune di provenienza al momento dell'ingresso. Tale disposizione ha validità soltanto in ambito regionale, per cui i rapporti con Comuni o soggetti di altre Regioni continuano ad essere disciplinati dall'istituto del domicilio di soccorso (Legge 17/07/1890 n. 6972).

ARTICOLO 8 VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE

La Giunta Comunale, anche su richiesta della commissione consiliare competente per materia, verifica lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative svolte con l'apporto del Comune. I controlli sono effettuati nel rispetto dell'autonomia dei singoli beneficiari.

Alla Giunta Comunale spetta definire annualmente gli stanziamenti dei fondi per i contributi economici socio-assistenziali, nonché le aliquote ed i tetti del valore ISEE, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

Ove le verifiche abbiano ad evidenziare manchevolezze, irregolarità e ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito dell'attività e delle iniziative e un utilizzo delle provvidenze difforme dalla destinazione prestabilita, la Giunta sospende l'intervento. In caso di persistenza o di immutabilità della situazione irregolare, è disposta dalla Giunta la revoca del provvedimento e la conseguente azione di recupero.

ARTICOLO 9 CRITERI DI CONCESSIONE

La Giunta, in base alle risorse disponibili, al numero delle domande ammissibili e alle proposte presentate dall'ufficio servizi sociali, predispone la concessione dei contributi con riferimento ai seguenti criteri generali:

per le attività annuali:

a) per le attività annuali

- a. 1 assenza di fini di lucro negli scopi statuari
- a. 2 utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statuarie e dell'attività svolta
- a. 3 coincidenza dell'attività con interessi generali e diffusa della popolazione locale
- a. 4 incidenza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statuari
- a. 5 rilevanza territoriale dell'attività

b) per attività specifiche e singole iniziative

- b. 1 rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale e all'ampiezza e qualità degli interessi diffusi, coinvolti nel campo sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, turistico e ricreativo;
- b. 2 conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali del Comune;
- b. 3 valenza e ripercussione territoriale;
- b. 4 entità di altri finanziamenti di provvidenza pubblica.

ARTICOLO 10 CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

> Il Comune, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.

> Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni ed altresì non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono contributi annuali.

> Le spese di ospitalità, rappresentanza o simili, effettuate dai soggetti interessati alle provvidenze, sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o dal budget delle singole manifestazioni, senza ulteriori oneri per il Comune.

> I soggetti titolari delle provvidenze sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente mediante pubblico annuncio tali attività e/o iniziative, che esse si realizzano con il concorso del Comune.

TITOLO III – AREE DI INTERVENTO

ARTICOLO 11 AREE DI INTERVENTO

Le aree di intervento, per le quali il Comune può disporre la concessione di provvidenze, sono di norma riferite:

Alle attività socio-assistenziali e di solidarietà sociale

Alla promozione e sviluppo delle attività produttive locali

Alle attività culturali

Alle attività e iniziative sportive

Alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e protezione civile

Per ciascuna area di intervento sono individuate, negli articoli successivi, le attività e le iniziative che generalmente le caratterizzano, nonché quelle che per le loro finalità sono ad esse riconducibili.

ARTICOLO 12 AREA DELLE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI E DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

Gli interventi del Comune per sostenere le attività ed iniziative in materia socio-assistenziale e di solidarietà sociale sono finalizzate a:

- a)
 - protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva
 - assistenza, sostegno e protezione degli anziani e dei cittadini diversamente abili
 - promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti diversamente abili
 - prevenzione e recupero delle tossicodipendenze
 - eliminazione di situazioni individuali di grave disagio socio-economico e disadattamento sociale relative a cittadini in condizione di fragilità socio-economica
 - prestazione di forme di assistenza a persone e nuclei che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite
- b)
 - al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fini di lucro, abbiano per scopo ed operino per realizzare gli interventi di cui alla lettera precedente
 - alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato aventi particolare valore umanitario, solidaristico o sociale. In particolare, possono essere sostenute specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali e che concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra
- c)
 - studi, ricerche, congressi, dibattiti sulla salute, le malattie e i problemi sociali
- d)
 - concorso per manifestazioni, tendenti a promuovere e a favorire l'integrazione sociale e riguardanti la più ampia area socio-assistenziale, così come richiamata all'art. 4.

ARTICOLO 13 AREA DELLA PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE LOCALI

Gli interventi del Comune per la promozione e lo sviluppo delle attività produttive locali sono principalmente finalizzate:

> alla valorizzazione di iniziative e attività dirette allo sviluppo delle attività socio-economiche locali

> all'organizzazione di studi, convegni e manifestazioni di rilevante interesse promozionale o tendenti a valorizzare gli aspetti dei prodotti tipici locali.

ARTICOLO 14 AREA DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali di soggetti e privati sono finalizzati principalmente:

- > allo svolgimento di attività e/o iniziative di promozione culturale a valenza comunale o sovracomunale nell'ambito del territorio del comune;
- > all'organizzazione e all'effettuazione nel Comune di attività e/o iniziative teatrali e musicali di pregio artistico;
- > all'effettuazione di attività e/o iniziative di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, ricerca archeologica e musei, delle tradizioni storiche e folkloristiche nonché recupero delle tradizioni popolari e religiose delle comunità locali;
- > ad iniziative per la crescita di realtà di aggregazione di carattere giovanile e culturale in ambito comunale;
- > all'organizzazione nel territorio del Comune di attività aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali e ricreative che costituiscono rilevante interesse per la collettività e concorrono alla sua valorizzazione;
- > iniziative e manifestazioni finalizzate allo sviluppo e consolidamento dei rapporti di gemellaggio con altri comuni.

ARTICOLO 15 AREA DELLE ATTIVITÀ E INIZIATIVE SPORTIVE

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport in tutte le sue forme ed in particolare:

- > attività e iniziative finalizzate alla promozione della pratica sportiva anche nelle forme amatoriali. e di attività fisico-motorie e ricreative per la formazione educativa e la tutela della salute dei cittadini, promosse da associazioni, gruppi ed altri organismi riconosciuti;
- > attività e iniziative finalizzate alla conoscenza delle varie discipline sportive, dei problemi psicologici, motori, culturali connessi allo sport e alla pratica sportiva;
- > al riconoscimento per meriti sportivi.

Il Comune può concedere contributi a società sportive ed associazioni, quando ricorrano particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità.

ARTICOLO 16 AREA PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio del Comune sono principalmente finalizzati:

- > a sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa nei settori di tutela dell'ambiente e della protezione civile;
- > alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali e la conoscenza degli elementi di protezione civile;
- > studi, congressi, convegni, ricerche ed altre iniziative che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali e la protezione civile.

TITOLO IV – PROVVIDENZE DIVERSE

ARTICOLO 17 INTERVENTI STRAORDINARI

Per iniziative e manifestazioni aventi carattere straordinario e non ricorrente, per le quali sussiste un interesse generale improcrastinabile tale da giustificare un intervento del Comune, la Giunta può disporre assegnazione di provvidenze straordinarie se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

ARTICOLO 18 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

I conferimenti di capitali, previsti dall'art. 6 – 2 comma – del D.P.R. 421/79, consistenti in erogazioni di risorse finanziarie che il Comune effettua a favore dei soggetti previsti dall'art. 5 del presente regolamento, senza che esista una diretta controprestazione e allo scopo di finanziare spese pluriennali di investimento, possono essere effettuati con l'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento.

Relativamente alla concessione dei contributi per spese d'investimento, le istanze dovranno essere corredate della documentazione relativa ad un preventivo analitico fornito dall'impresa incaricata per l'esecuzione dell'intervento oggetto di contribuzione

I contributi oggetto del presente articolo sono di norma liquidati a consuntivo, previa presentazione della seguente, ulteriore documentazione:

- > certificato di collaudo
- > fattura/e debitamente quietanzata/e
- > qualsiasi altra documentazione ritenuta idonea per la dimostrazione delle spese sostenute, in relazione alle varie tipologie delle opere.

ARTICOLO 19 PATROCINIO

Abrogato con deliberazione n. 23/C.C. del 28/05/2015

ARTICOLO 20 PREMI DI RAPPRESENTANZA

La concessione delle provvidenze previste dal presente regolamento non è ostativa della concessione di premi ed omaggi, quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, guidoni, libri ed altri oggetti di limitato valore, disposta dal Sindaco o dagli Assessori in occasione di mostre, rassegne, fiere e di manifestazioni culturali, celebrative, sportive, ricreative, turistiche, folkloristiche o con altri fini sociali.

ARTICOLO 21 ISTITUZIONE ALBO DEI BENEFICIARI

E' istituito, secondo quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, con particolare riferimento al 1° comma del *Decreto del Presidente della Repubblica il 7 aprile 2000, n. 118*, l'Albo dei soggetti, pubblici e privati, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del Bilancio del Comune.

L'Albo viene aggiornato annualmente entro il 30 aprile e comunque entro l'approvazione del Rendiconto della Gestione, con l'inclusione dei soggetti ai quali sono stati attribuiti benefici nel precedente esercizio. Per ciascun soggetto che figura nell'Albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.

L'Ente, preposto alla tenuta dell'Albo, ne assicura la massima facilità di accesso e pubblicità e provvede, altresì, all'informatizzazione dello stesso, consentendone l'accesso gratuito. L'Albo è conservato presso la Segreteria Generale.

ARTICOLO 22 SUDDIVISIONE DELL'ALBO

- 1) L'Albo è suddiviso in aree di intervento ordinate come appresso.
 - a) attività socio-assistenziale e di solidarietà sociale;
 - b) promozione e sviluppo delle attività produttive;
 - c) attività culturali
 - d) attività ed iniziative sportive
 - e) tutela e valorizzazione dell'ambiente e protezione civile;
 - f) interventi straordinari;
 - g) altri benefici ed investimenti.

- 2) Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'Albo sono indicati:
 - a) la denominazione e ragione sociale, natura giuridica dell'Ente e forma associativa o similare
 - b) la sede legale
 - c) il numero di codice fiscale o partita IVA
 - d) la finalità dell'intervento, espressa in forma sintetica
 - e) l'importo o valore economico dell'intervento totale dell'anno
 - f) la disposizione di legge o regolamento in base al quale hanno avuto luogo le erogazioni.

- 3) Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'Albo sono indicati:
 - a) le generalità complete dei beneficiari corredate dall'indirizzo e codice fiscale
 - b) la finalità dell'intervento espressa in forma sintetica
 - c) l'importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno
 - d) la disposizione di legge o regolamento in base al quale hanno avuto luogo le erogazioni

ARTICOLO 23 TENUTA DELL'ALBO

- > L'ufficio Segreteria cura la tenuta dell'albo e degli elenchi annuali dei beneficiari di provvidenze di natura finanziaria e/o economica e provvede ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.
- > E' fatto obbligo ai Responsabili di Area di segnalare tempestivamente all'Ufficio Segreteria l'elenco descrittivo dei beneficiari di interventi di natura economica in correlazione all'assegnazione di altri vantaggi economici previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento, ai fini della completa tenuta dell'albo.
- > L'Albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi di informazione comunale.

ARTICOLO 24 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, ad esecutività della delibera, verrà pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

ARTICOLO 25

NORME TRANSITORIE DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme di legge statale e regionale ed ai regolamenti comunali attualmente in vigore.

